

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177

del 05/07/2010

Consiglio di Stato. Ricorso in appello ad istanza della Regione Puglia per l'annullamento e/o la riforma della sentenza TAR n.843/10 che ha accolto i motivi aggiunti proposti avverso la determinazione della Commissione P.I.R.P.. Resistenza in giudizio e conferimento incarico a legale.

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 205 del 20.06.2009, la Giunta Comunale decise di ricorrere al competente TAR per l'annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 1896 del 14.10.2008 che esclude il progetto "P.I.R.P." predisposto dal Comune di Molfetta dalla Graduatoria regionale;
- la Giunta Comunale, vista la reiterata avversa decisione adottata dalla Regione Puglia sul progetto "P.I.R.P." del Comune di Molfetta - resa nonostante l'accoglimento della istanza cautelare promossa dal Comune (ordinanza TAR n. 765/2009) che sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato - con propria deliberazione n. 27 del 05.02.2010, decise di impugnarla ricorrendo per motivi aggiunti al medesimo Giudice, con la conferma dell'incarico di rappresentanza dell'Ente all'Avv. Gennaro Notarnicola;
- la Seconda Sezione del TAR adito, con sentenza n. 843/2010, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e accolto il ricorso per motivi aggiunti annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso in appello (notificato al Ns. domicilio legale) proposto dinanzi al Consiglio di Stato dalla Regione Puglia-Bari per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della prefata sentenza TAR n. 843/2010, del quale l'Avv. Notarnicola ne ha dato contezza con nota prot. n. 34554 del 14.06.2010, sottolineando l'urgenza dell'adempimento;

Ritenuto di resistere avverso il ridetto ricorso in appello al fine di vedere confermate anche dinanzi al C.d.S. le valide ragioni del Comune stesso;

Ritenuto, altresì, di conferire l'incarico di legale e difensore del Comune all'Avv. Gennaro Notarnicola;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non è rilevante il parere del Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini legge,

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di resistere al ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dalla Regione Puglia, meglio descritto in premessa, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentante e procuratore dell'Ente, all'Avv. Gennaro Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 3) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 4) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento determinativo ad erogare in favore del professionista l'acconto previsto per spese e competenze legali, giusta delibera di G.C. n. 106 in data 07.03.2002.
- 5) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.